SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 513)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 26 gennaio 1977 (V. *Stampato n.* **490**)

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(MALFATTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 4 febbraio 1977

Norme modificative della legge 7 giugno 1975, n. 259, relativa al personale non insegnante delle Università

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Al personale di cui all'articolo 2 della legge 7 giugno 1975, n. 259, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge, è corrisposta una somma di lire 23 mila mensili che sarà assoggettata unicamente alle ritenute erariali.

L'assegno *ad personam* di cui allo stesso articolo 2 della legge 7 giugno 1975, n. 259, viene pertanto riassorbito nella stessa misura e con la stessa decorrenza, restando in godimento la somma di lire 7 mila riassorbibile con i criteri previsti dal secondo comma del citato articolo 2.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4